



Comune di Scillato

Provincia di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA

N. 11 DEL 28.04.2021

OGGETTO:Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale "IMU" – Anno 2021". Conferma".

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **17,30**, nel Comune di Scillato si è riunito, a porte chiuse senza pubblico il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, su determinazione del Presidente n.02 del 22.04.2021 e previo avvisi scritti fatti recapitare a domicilio a ciascun consigliere con nota del 13.04.2021 prot. n.1946;

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

		Presente	Assente
1	BATTAGLIA ANTONINO	"	
2	CILLUFFO ALESSANDRA	"	
3	SBRIGLIA FEDERICA	"	
4	LA RUSSA ROSANNA	"	
5	CAMMARATA ANTONINO		"
6	ERIU SEBASTIANA	"	
7	MUSCARELLA SERGIO	"	
8	FRISA GIUSEPPE		"
9	GUGGINO SONIA	"	
10	BATTAGLIA DARIO	"	
	Totale	8	2

Partecipa e assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Lucia Maniscalco. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti, il Sig. Battaglia Antonino, nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.



**Unione dei Comuni
Val D'Himera Settentrionale
Città Metropolitana di
Palermo**

Proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio comunale di Caltavuturo relativa a: "**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE "IMU" - ANNO 2021.- CONFERMA**" Comune di Scillato .

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO TRIBUTI

Il Responsabile dei Tributi Locali dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale nominato con determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale n. 3 del 04.01.2021; **VISTA** la direttiva del Sindaco del Comune di Scillato del 18/03/2021 prot.1298 acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni in data 18/03/2021 prot.107 con la quale si dava disposizione per la formulazione di proposta di deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale "Imu" - anno 2021 nella stesse percentuali adottate per l'esercizio 2020;

VISTA la delibera del C.D. N. 6 del 29/01/2014 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è istituito l'Ufficio Unico Tributi dell'Unione;

VISTA la delibera del C.D. N.13 del 14/10/2015 , esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Caltavuturo , Scalfani Bagni e Scillato del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

VISTA la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.12 dell' 11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si approvava il disciplinare per il conferimento generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale da parte dei Comuni di Valledolmo del Servizio tributi (art. 14, comma 27 lett.A) D.L.n. 78/20210 convertito nella L. N. 122/2010 e sm.;

VISTA la delibera del C.D. N.26 del 31/12/2015, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto – Ufficio Unico Tributi – Conferimento Generale all'Unione dei Comuni Val D'Himera Settentrionale – nomina funzionario responsabile dei tributi locali. Proposta di delibera per il C.D. dell'unione e per le G.M. dei singoli comuni associati;

VISTA la delibera Comune di Valledolmo di G.M. N.40 dell' 26/05/2020, esecutiva ai sensi di legge con la quale si conferiva al Dott. Giuseppe Granata , al pari degli altri tre enti aderenti , la responsabilità dei tributi del Comune di Valledolmo;

VISTA la determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni Val d'Himera Settentrionale n. 3 del 04/01/2021 ad oggetto: " Nomina Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi dell'Unione, struttura di massima dimensione della struttura organizzativa dell'Unione, dott. Granata Giuseppe. Anno 2021" e rettificata la Determinazione Presidenziale n. 6 del 22/01/2021

CONSIDERATO QUINDI IL SEGUENTE QUADRO NORMATIVO:

- i commi 738 e seguenti dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che hanno istituito e disciplinato la nuova imposta municipale propria (nuova IMU) dal 1/1/2020;
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 che dispone: " ...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";
- l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in tema di autonomia impositiva degli Enti Locali;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e

regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione.

VISTO l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

- *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.*
- *2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;*
- Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;

- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 in data 07/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 2,00 per mille;**
2. detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 0,00 per mille**
4. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. **aliquota pari al 1,00 per mille**
5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,60 per mille;**
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 10,60 per mille ;**
7. aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,60 per mille**
8. terreni agricoli: esenti

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. N. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

VERIFICATO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 e che pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/09/2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

VISTO l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Scillato

PROPONE

- A.** di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- B.** Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria dell'anno 2020 per l'anno 2021, come segue:
1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 2,00, per mille**;
 2. detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 3. fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 0,00 per mille**
 4. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari al 1,00 per mille**
 5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,60 per mille**;
 6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 10,60 per mille** ;
 7. aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,60 per mille**
 8. terreni agricoli: esenti
- C.** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- D.** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 che Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- E.** di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Caltavuturo ,18/03/2021

*Il Responsabile dell'Ufficio Unico Tributi
Dott. Giuseppe Granata*

Si dà atto che la presente seduta è svolta in videoconferenza in collegamento sul Jitsi Meet nel periodo di emergenza Covid-19 in attuazione del Decreto Legge “ Cura Italia” del 17 marzo 2020”. Sono state osservate al riguardo le seguenti specifiche norme: la seduta è stata regolarmente convocata giusta nota n. 1946 del 23.04.2021; sono presenti in videoconferenza nella sede dell’Ente n. 4 consiglieri comunali (Battaglia Antonino – Sbriglia Federica – Cilluffo Alessandra – Battaglia Dario); presenti in videoconferenza dal proprio domicilio i consiglieri La Russa Rosanna – Eriu Sebastiana – Muscarella Sergio – Guggino Sonia; è presente in videoconferenza dalla sede dell’Ente il Segretario Generale, d.ssa Lucia Maniscalco, nell’espletamento delle funzioni di partecipazione e verbalizzazione della seduta; è stata accertata l’identità dei partecipanti in quanto visibili in video.

Presenti in apertura n. 8 consiglieri come sotto riportato. Assenti n. 2 (Frisa - Cammarata)

Pertanto la seduta, si considera tenuta nella sede comunale.

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale “IMU” – Anno 2021”. Conferma”.

Fatto l’appello si constata la presenza in videoconferenza di n. 08 consiglieri comunali su 10 assegnati ed in carica. Presenti per l’Amministrazione comunale il Sindaco Giuliano Cortina.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Antonino Battaglia.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Lucia Maniscalco.

Si dà atto che è presente in aula il dott. Giuseppe Granata (Responsabile dell’Ufficio Unico Tributi dell’Unione dei Comuni Val d’Himera Settentrionale).

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell’argomento posto al n. 4 dell’ O.D.G.

Esponde il dr. Granata come da proposta di deliberazione che precede.

Indi, non essendovi ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti l’argomento in oggetto.

Si dà atto dal Presidente che il parere del revisore dei Conti è favorevole.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si constata il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Il Consiglio approva ad unanimità.

Pone ai voti subito dopo l’immediata esecutività, che viene approvata ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA superiore proposta di deliberazione ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale E “IMU”–Anno 2021.- Conferma”

VISTA la direttiva del Sindaco del Comune di Scillato del 18.03.2021 prot 1298 acquisita al protocollo dell’Unione dei Comuni in data 18.03.2021 prot 107, con la quale si dava disposizione per la formulazione di proposta di deliberazione di determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’Imposta municipale “Imu”–anno 2021 nella stesse percentuali adottate per l’esercizio 2020;

VISTI gli atti deliberativi e regolamentari richiamati in proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione e, in particolare, il parere del Revisore dei conti acquisito al n.1538 Del 01/04/2021

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 “ Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana”,

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che , tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2021;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “ Norme sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto comunale

TUTTO ciò premesso

VISTO l’esito della superiore votazione

DELIBERA

DI APPROVARE nella sua interezza la proposta di deliberazione che precede:

DI CONFERMARE le aliquote dell'imposta municipale propria dell'anno 2020 per l'anno 2021, come segue:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 2,00, per mille;**
2. detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. fabbricati rurali ad uso strumentale: **aliquota pari al 0,00 per mille**
4. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari al 1,00 per mille**
5. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 10,60 per mille;**
6. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 10,60 per mille ;**
7. terreni agricoli: **esenti;**
8. aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,60 per mille ;**

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, c. 767, della L. n. 160/2019, che "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Non essendovi ulteriori interventi, il Presidente passa alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE F.to Battaglia Antonino	IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Cilluffo Alessandra	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.ssa Lucia Maniscalco
---	---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____; (N° _____) L'ADDETTO F.to Bartolone Sebastiana II SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.ssa Lucia Maniscalco	
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' ☐ è divenuta esecutiva il ☐ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. ☐ perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 3.12.1991 n. 44 e s.m.i.; IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr.ssa Lucia Maniscalco

COMUNE DI SCILLATO PROV.PALERMO La presente copia di deliberazione è conforme all'originale.
--

❑ SCILLATO Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Lucia Maniscalco